

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450**

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE AI CAMPIONATI 2003/2004

I) Campionati di Serie A e B

Le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 17°, 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C-1^a Divisione (C1).

In caso di non ammissione di Società vincenti il Campionato di Serie B, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, delibera l'ammissione di altre Società in successione di classifica. Al fine della successione di classifica, si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5 N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi, quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.

In caso di non ammissione di Società retrocesse al Campionato di Serie B ovvero in caso di carenza del relativo organico 2003/2004, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, delibera l'ammissione al Campionato di Serie B delle Società retrocesse al Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) seguendo l'ordine di classifica. Al fine dell'ordine di classifica si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5, N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi, quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.

In caso di ulteriore carenza di organico del Campionato di Serie B, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, delibera l'ammissione al Campionato di Serie B delle Società di Serie C-1^a Divisione (C1) seguendo l'ordine di classifica del Campionato 2002/2003, indipendentemente dal girone di appartenenza, e

dando priorità alle Società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B; quindi alle Società perdenti le gare di cui all'art. 49, comma 1 lettera b) **Lega Professionisti Serie "C"** numero 2) lett. a) e b) delle N.O.I.F..

La graduatoria delle altre Società è determinata con i criteri previsti dall'art.49, comma 1, lettera b) **Lega Professionisti Serie "C"** delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le Società, per essere ammesse al Campionato di competenza, devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalle norme federali di controllo e di ammissione ai Campionati, nonché dei requisiti richiesti dalle disposizioni particolari di carattere organizzativo della Lega Nazionale Professionisti.

II) Campionati di Serie C-1^a Divisione (C1) e Serie C-2^a Divisione (C2).

Le squadre classificate al 1° e, in esito ai play-off, al 2° posto di ogni singolo girone di Serie C-1^a Divisione (C1), acquisiscono il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie B.

In caso di inadeguatezza dei titoli richiesti, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette, in sostituzione delle Società aventi titolo sportivo come sopra, altre Società in successione in classifica, nel rispetto del girone di appartenenza.

Per l'ammissione sarà data priorità alle Società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B; quindi alle Società perdenti le gare di cui all'art. 49, comma 1 lettera b) **Lega Professionisti Serie "C"** numero 2) lett. a) e b) delle N.O.I.F. La graduatoria delle altre Società è determinata con i criteri previsti dall'art. 49, comma 1, lettera b) **Lega Professionisti Serie "C"** delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le squadre classificate al 16°, 17°, come individuate in esito ai play-out, e 18° posto di ogni singolo girone del Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) retrocedono al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2).

Le squadre classificate al 1° e, in esito ai play-off, 2° posto di ogni singolo girone di Serie C-2^a Divisione (C2), acquisiscono il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1)

Le squadre classificate al 16°, 17°, come individuate in esito ai play-out, e 18° posto di ogni singolo girone del Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Le Società, per essere ammesse al Campionato di competenza, devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalle norme federali di controllo e di ammissione ai Campionati, nonché dei requisiti richiesti dalle disposizioni particolari di carattere organizzativo della Lega Professionisti Serie C.

III) Requisiti di Ammissione

A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società, oltre ad avere i requisiti prescritti dalle norme per l'ammissione al Campionato pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.03.2003 devono:

- a) aver presentato alla Lega Professionisti di competenza domanda di ammissione entro il termine del **30 giugno 2003**;
- b) avere il rapporto ricavi/indebitamento (R/I) non inferiore a 3, ovvero non inferiore a 2,1, purchè il rapporto ricavi/indebitamento al 30 giugno 2002 non risulti inferiore a 3. Il rapporto ricavi/indebitamento sarà determinato sulla base di una situazione patrimoniale riferita al 30/04/2003. Per le società quotate in borsa, su richiesta delle stesse, il rapporto ricavi/indebitamento potrà essere determinato sulla base di una situazione patrimoniale riferita al 31.03.2003 e redatta nel rispetto delle vigenti norme. Sia la Situazione patrimoniale che la certificazione del parametro dovranno pervenire alla Federazione entro il termine perentorio del **31 maggio 2003**. In alternativa ai ricavi indicati nel rapporto R/I al 30 aprile 2003 e calcolati ai sensi dell'art. 86, comma 4 vigente al 30.06.2003, possono essere utilizzati i ricavi di competenza del periodo 1 luglio 2002 – 30 giugno 2003 costituiti da ricavi di gare e abbonamenti, contributi da Lega, contributi da Enti (aventi carattere ordinario), contributi da altri soggetti (con continuità almeno triennale), sponsorizzazioni e altri proventi di cui all'art. 86, comma 4 delle N.O.I.F. vigente al 30.06.2003 e, per le sole Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, il saldo utili/perdite da negoziazione dei diritti pluriennali, desunti dalla contabilità sociale. Detti ricavi devono essere stati regolarmente contabilizzati e certificati da apposita dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Collegio sindacale;

Per le società promosse alla serie superiore per la stagione sportiva 2003/2004, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere aumentati del 60% ai fini del calcolo del rapporto Ricavi/Indebitamento al 30.4.2003, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore. Inoltre, per le sole Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 per la stagione sportiva 2003/2004, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere diminuiti dell'importo dei proventi dei diritti radio-televisivi e dei contributi percepiti dalla Lega ed aumentati del contributo speciale di retrocessione di € 1.291.142,00=.

Le Società che al termine della stagione sportiva 2002/2003 risultano retrocesse dalla Serie B in Serie C/1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, debbono trasformare detta garanzia in una garanzia bancaria a prima richiesta.

Per i debiti verso l'Erario, ove sia documentata l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono, per la determinazione dell'indebitamento al 30.4.2003, rileveranno le sole rate eventualmente in scadenza entro il 30.6.2003.

Per i debiti v/Enti Previdenziali ed Assistenziali e verso l'Erario, ove sia documentata l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateizzazione, per la determinazione dell'indebitamento al 30.4.2003, rileveranno le rate in scadenza entro il 30.6.2004.

Le società dovranno specificare le rate scadenti negli anni successivi e le eventuali garanzie rilasciate.

L'eventuale eccedenza dell'indebitamento derivante da una carenza del parametro di cui alla lett. a) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003/2004, pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.03.2003 verrà contestata dalla F.I.G.C. **e potrà essere ripianata esclusivamente mediante:**

- finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci entro il **14 luglio 2003**. Detti finanziamenti, in caso di situazioni eccezionali, potranno essere rimborsati al termine dell'imminente stagione sportiva sempre che – in vista della successiva iscrizione al campionato di competenza – la società abbia rispettato i parametri di cui all'art. 87 NOIF. La dichiarazione di postergazione, firmata dal rappresentante legale della società munito di appositi poteri, deve essere conforme al modello predisposto dalla Federazione;
- incremento dei mezzi propri da effettuarsi nella forma dell'aumento di capitale ovvero con versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibile entro il **18 luglio 2003**. L'eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31/12/2003 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa. I testi delle fideiussioni bancarie ed assicurative dovranno risultare conformi al modello predisposto dalle Leghe e previamente approvato dalla Federazione;
- saldo attivo finanziario al **14 luglio 2003** derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori italiani o non per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti di cui al punto 12 lett. A) del C.U. n. 152/A DEL 28.4.2003. Tale saldo attivo dovrà essere certificato dalle Leghe di competenza e non potrà comunque essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine dell'immediata stagione sportiva. Esclusivamente le operazioni di cessione di calciatori italiani o non a società appartenenti a federazioni estere nell'ambito dell'Unione europea saranno ammesse in compensazione di operazioni passive, fermo restando che ai fini della determinazione del saldo incideranno tutte le operazioni di acquisizione di calciatori.

B) Le società saranno inoltre tenute ad osservare i seguenti adempimenti:

- 1) Le Società debbono documentare entro il **30 giugno 2003** alla F.I.G.C./CO.VI.SO.C. quanto prescritto dalle lett. c) ed e) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003/2004 pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.03.2003; ed entro l'**11.7.2003** esclusivamente per le società della L.P.S.C. quanto prescritto dalle lett. b) e d) delle medesime norme secondo la modulistica predisposta dalla stessa Lega. L'osservanza delle prescrizioni di cui alle lett. b) e d) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003/2004 pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.03.2003 sarà accertata dalle rispettive Leghe Professionistiche.

Le società devono nello stesso termine del 30 giugno 2003 presentare alla F.I.G.C./CO.VI.SO.C.:

- a) Certificazione di vigenza della società e visura camerale aggiornata attestante la composizione della compagine sociale, rilasciati dall'organo competente;
- b) Attestazione relativa alle modifiche statutarie, eventualmente adottate nel corso della stagione sportiva 2002/2003.

- 2) Le società che, avendo conseguito titolo sportivo di permanenza, dovrebbero disputare i Campionati di Serie C-1^a divisione (C1) e di Serie C-2^a divisione (C2) nella stagione sportiva 2003/2004 debbono trasmettere alla Lega Professionisti Serie C, oltre alla domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa d'iscrizione, la seguente documentazione:
- a) entro il **18 luglio 2003**, l'originale della garanzia bancaria a prima richiesta a favore di essa Lega, dell'importo di €207.000,00=. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione;
 - b) entro il termine del **14 luglio 2003**, le garanzie bancarie a prima richiesta, determinate dalla Lega Professionisti Serie C con separato Comunicato Ufficiale, finalizzate alla "copertura" dell'indebitamento, derivante dallo scostamento (eccedenza) rispetto al budget tipo complessivo (fissato in € 1.240.000,00= per le Società di Serie C/1 ed in € 672.000,00= per le Società di Serie C/2) ed a quello per singolo contratto (fissato in € 62.000,00= per le Società di Serie C/1 e in € 39.000,00= per le Società di Serie C/2) nella misura del 100% (cento per cento). Ciò ai fini di quanto previsto, all'ultimo capoverso del punto 13 del C.U. n. 152/A del 28.04.2003.
 - c) entro il **30 giugno 2003**, l'apposita dichiarazione del Legale Rappresentante della Società attestante le modalità e la delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale nonché gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali a carico della Società (il tenore della dichiarazione è reso noto con apposita comunicazione);
 - d) per le sole società partecipanti al campionato di serie C1 la domanda di iscrizione deve contenere apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C che sarà reso noto con apposita comunicazione.
 - e) per le sole Società che al termine della stagione sportiva 2002/2003 risulteranno retrocesse dalla Serie B in Serie C/1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia deve essere trasformata in una garanzia bancaria a prima richiesta attestante l'avvenuta trasformazione in tale tipo di garanzia della polizza assicurativa.
- 3) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e costituite sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.), debbono presentare, nel termine del **30 giugno 2003** alla F.I.G.C. – CO.VI.SO.C. ed alla Lega Professionisti Serie C in copia il bilancio al 30.6.2002, certificato di vigenza e visura camerale aggiornata attestante la composizione della compagine sociale, unitamente alla copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; le stesse, altresì, devono far pervenire, entro il **30 giugno 2003**, alla Lega Professionisti Serie C ed alla F.I.G.C. in copia, apposita domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa di iscrizione nonché, quanto previsto

ai precedenti punti 2/a (garanzia bancaria a prima richiesta), 2/c (delega irrevocabile), nei termini ivi indicati, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla competente Lega. Esse dovranno altresì documentare nel termine dell'**11 luglio 2003** quanto prescritto dalla lett. b) e d) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003-2004 pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.3.2003.

- 4) Se già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalle società di capitali, le società debbono presentare, nel termine del **30 giugno 2003**, alla F.I.G.C. ed alla Lega Professionisti Serie C l'apposita domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa di iscrizione, dall'atto di trasformazione ex artt. 2498 e segg. C.C., dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa, legislativa e federale vigente, da una situazione patrimoniale iniziale. Per tale ammissione, le società dovranno presentare alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C. in copia, quanto previsto ai precedenti punti 2/a (garanzia bancaria a prima richiesta), 2/c (delega irrevocabile), nei termini ivi indicati, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla competente Lega. Esse dovranno altresì documentare nel termine dell'**11 luglio 2003** quanto prescritto dalla lett. b) e d) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003-2004 pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.3.2003.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo, della Lega Professionisti Serie C.

* * * *

La Federazione comunicherà per iscritto anche via telefax, alle Leghe Professionistiche il parere espresso dalla CO.VI.SO.C. in ordine all'esame dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Le Leghe provvederanno a dare tempestivo avviso di quanto sopra alle società interessate, a mezzo telefax. A tal fine e quale condizione per la ricezione di detta comunicazione, le società hanno l'onere di comunicare, entro la data del **30 giugno 2003**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario Federale 2003.

Le Leghe Professionistiche, effettuati gli accertamenti previsti a loro carico dalla presente normativa e dai rispettivi regolamenti, provvederanno con delibera del Consiglio di Lega alla iscrizione delle società ai Campionati di competenza, comunicando alla F.I.G.C. l'organico relativo entro il **22 luglio 2003**.

L'eventuale ricorso avverso le decisioni come sopra assunte deve essere proposto alla F.I.G.C. con atto motivato, da far pervenire a quest'ultimo, ed in copia alla Lega competente, entro il termine perentorio del **24 luglio 2003 ore 19.00**.

Le società potranno regolarizzare la propria situazione con l'integrale adempimento delle prescrizioni nel termine perentorio del **28 luglio 2003 ore 19.00**.

La decisione definitiva sull'ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **31 luglio 2003**.

Alle Società escluse, in dipendenza della mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1/a, 1/b e 2/a nonché di quanto previsto dalle lett. b), c) e d) delle norme per l'ammissione al Campionato 2003-2004, pubblicate sul C.U. n. 144/A del 19.3.2003 purché in regola con gli altri punti, è concessa la possibilità di eventuale iscrizione ad un Campionato organizzato dalla L.N.D., in ambito regionale, nella categoria in cui siano presenti disponibilità di posti nel rispettivo organico, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e su decisione della Lega stessa.

Tali società potranno essere oggetto di provvedimento di revoca della affiliazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, delle N.O.I.F.. Competente ad assumere detti provvedimenti è il Consiglio Federale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

* * * *

IV) Sostituzione delle società non ammesse ai campionati

Campionati di Serie A e B

In caso di non ammissione di una o più società ai Campionati di Serie A e B e al fine di completare gli organici relativi come previsti per la stagione sportiva 2003/2004, il Consiglio Federale – ovvero, su sua delega, una Commissione all'uopo designata – procede, una volta assunte le proprie definitive decisioni in ordine alla ammissione, alla sostituzione delle società non ammesse ai Campionati di competenza secondo le seguenti previsioni:

- A) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2003/2004 di Società che hanno partecipato a tale Campionato nella stagione sportiva 2002/2003, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette al Campionato di Serie A 2003/2004, seguendo l'ordine di classifica, le società le cui squadre si siano classificate al 15° - 16° - 17° - 18° posto del Campionato di Serie A 2002/2003, purché queste abbiano tutti i requisiti di ammissibilità. Al fine della successione di classifica in caso di parità, si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5, N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.
- B) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2003/2004 di società promosse dal Campionato di Serie B 2002/2003, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica le previsioni di cui al capo I) della presente normativa;
- C) in caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2003/2004 di società che hanno partecipato a tale Campionato nella stagione sportiva 2002/2003 o che sono retrocesse dal Campionato di Serie A, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica le previsioni di cui al capo I) della presente normativa;
- D) in caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2003/2004 di società promosse dal Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2002/2003, il Consiglio Federale, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica la previsione di cui al capo II) della presente normativa.

Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2003/2004

In sostituzione delle società non ammesse al Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2003/2004, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio della Lega Professionisti Serie C, e su parere della CO.VI.SO.C., ammette a tale Campionato le Società retrocesse al Campionato di Serie C – 2° Divisione (C2).

In caso di ulteriore carenza d'organico del Campionato di Serie C/1 verranno ammesse dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C e su parere della CO.VI.SO.C. le Società di Serie C – 2° Divisione (C2), dando priorità alle Società che hanno disputato le gare di play-off nella stagione sportiva 2002/2003.

Le società retrocesse dalla Serie C1 già ripescate in una delle ultime 4 stagioni sportive saranno inserite esclusivamente nella graduatoria che sarà predisposta per le società che hanno partecipato ai play-off di Serie C2 2002-2003.

Le società di cui sopra, che abbiano interesse a candidarsi per la suddetta selezione, dovranno presentare apposita domanda alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C. in copia entro il termine perentorio del **18 luglio 2003**.

Per l'individuazione delle società da ammettere ai fini di cui sopra saranno utilizzati i seguenti criteri:

- a) situazione economico-patrimoniale;
- b) classifica conseguita nel Campionato 2002/2003;
- c) valore sportivo (meriti sportivi, passato sportivo, comportamento disciplinare, ripescaggi precedenti, impiantistica sportiva);
- d) bacino d'utenza.

Dovranno in ogni caso osservarsi le modalità e i principi deliberati dal Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C che prevedono l'attribuzione di appositi punteggi.

Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) 2003/2004

In sostituzione di società non ammesse al Campionato di Serie C-2a Divisione (C2) 2003/2004, il Consiglio Federale procede a valutazione delle società da ammettere a tale Campionato per completare l'organico dello stesso.

Fermi restando i criteri come sopra individuati per le società di Serie C/1 nonché per le società retrocesse dalla Serie C2 le modalità e i principi deliberati dal Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C che prevedono l'attribuzione di appositi punteggi:

- a) l'eventuale completamento dell'organico avverrà, in successione alternata, con Società indicate dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti, sulla base di apposito regolamento attribuendo la prima scelta alla Lega Professionisti Serie C. Le società retrocesse dalla serie C2, già ripescate in una delle ultime 4 stagioni sportive verranno comunque collocate all'ultimo posto nella graduatoria all'uopo predisposta.
- b) in ipotesi di sostituzione di Società neo promosse (già appartenenti alla L.N.D.), l'individuazione della Società sostituita spetterà in esclusiva alla Lega Nazionale Dilettanti, sulla base di criteri fissati dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale in ordine alla ammissione ai Campionati di Serie C/2 per le Società del Campionato Nazionale Dilettanti non aventi diritto, per la stagione sportiva 2003/2004.

Le società di cui sopra, che abbiano interesse a candidarsi per la predetta selezione, dovranno presentare, ove non già fatto ed entro il termine perentorio del **18 luglio 2003**, apposita domanda, motivata e documentata in relazione ai predetti criteri, alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C in copia, corredata:

- a) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore professionistico, da tutta la documentazione prevista dal presente comunicato ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C2;
- b) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore dilettantistico, da tutta la documentazione – indicata al capo **III) – B)** punto 3) o 4) del presente Comunicato.

Per le Società non aventi diritto appartenenti al settore dilettantistico, è fatto obbligo di rispettare inderogabilmente il termine del **18 luglio 2003** in ordine alla presentazione della domanda di ammissione al Campionato di serie C2. La Lega Professionisti Serie C provvederà di conseguenza, a trasmettere al Comitato Interregionale l'elenco delle Società che avranno presentato nei suddetti termini la prevista documentazione di iscrizione, depennando dall'elenco tutte le Società che non avranno rispettato il termine ultimativo del 18 luglio 2003 per il completamento e il deposito della relativa domanda di iscrizione con gli adempimenti richiesti. Il Comitato Interregionale, per il tramite della L.N.D., provvederà a trasmettere alla Lega Professionisti Serie C, la graduatoria di ripescaggio per eventuali posti spettanti, basandosi unicamente sull'elenco delle Società che avranno ottemperato a quanto sopra previsto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro